**Art.12**

**NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI** **PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE.**

Il Decreto Ristori (Articolo 12) ha dato nuove disposizioni in tema di **INTEGRAZIONE SALARIALE**, **BLOCCO DEI LICENZIAMENTI**, **ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.**

**INEGRAZIONE SALARIALE**

Il Decreto Ristori ha disposto ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

* Datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104;
* Datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**MISURA**

# Trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, con causale Covid-19, per una durata massima di ulteriori 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

# A carico dei datori di lavoro, è previsto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al:

# a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

# b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

# Il contributo addizionale non è dovuto da:

# datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%,

# chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019,

# imprese appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

**MODALITA’ DI ACCESSO**

Il datore di lavoro presenta la domanda all’Inps, autocertificando la sussistenza dell’eventualeriduzione del fatturato, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

**BLOCCO DEI LICENZIAMENTI FINO AL 31 GENNAIO 2021**

**MISURA**

# Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure relative a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

# Fino al 31 gennaio 2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

**ECCEZIONI**

# Il divieto di licenziamento non opera in caso di:

# cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

# esodo pensione, ossia accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

# fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa (se tale esercizio viene disposto per uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti gli altri settori).

# ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO

# Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, per i datori di lavoro privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19 e che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale.

**MISURA**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza Covid-19, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

# IONE ISI

#  info@fondazioneisi.org - [www.fondazioneisi.org](http://www.fondazioneisi.org)

